

N. R.G. 2019/14091



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

Nella procedura iscritta al n. r.g. **14091/2019** promossa da:

**IDRECO S.R.L.** (C.F. 02302650185), con gli avv.ti PONZANELLI, GIUDICI, LONGO e DORICI

ricorrente

contro

**Guglielmo Feliziani**, c.f. FLZ GLL 66S28 G224O,  
**Alessandro Valentini**, c.f. VLN LSN 54B12 G693H,  
**Paolo Zaro**, c.f. ZRA PLA 62R12 G674Y  
con l'avv. VIANELLO ALESSIO

resistenti

e nei confronti di

**SCREEN FUTURE S.R.L.** (C.F. 03764290981), con il curatore speciale avv. DORIA GUIDO,  
e l'avv. Corrado.

Il giudice designato dott. Lorenzo Lentini,

- letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c del 7 ottobre 2019;
  - lette le memorie di costituzione dei resistenti e della società rappresentata dal curatore speciale;
  - esaminati i documenti prodotti;
  - sentite le parti alle udienze del 12 e 24 novembre 2019, a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza,
- ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

1. IDRECO S.R.L., socio di minoranza di SCREEN FUTURE S.R.L., chiede disporsi in via cautelare la revoca degli amministratori Guglielmo Feliziani, Alessandro Valentini e Paolo Zaro ai sensi dell'art. 2476, comma terzo, c.c. A sostegno della domanda parte ricorrente espone le gravi irregolarità emerse nel mese di settembre 2019 e, in particolare, la violazione dell'art. 2359



*quinquies* c.c. , commessa nell'ambito di una operazione di conferimento di ramo d'azienda a favore della controllante DB s.p.a., deliberata dall'assemblea della società.

In punto di *periculum in mora* la ricorrente lamenta la persistente reiterazione da parte dell'organo di amministrazione, “*supino alle determinazioni del solo Feliziani*”, di condotte volte al “*drenaggio di risorse da Screen a favore delle controllante*”, condotte che il provvedimento cautelare richiesto sarebbe idoneo a impedire “*nelle more delle promuovende azioni di merito*” aventi a oggetto, tra l'altro, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori medesimi.

2. Gli amministratori resistenti eccepiscono a livello preliminare l'inammissibilità della revoca *ante causam* degli amministratori di società a responsabilità limitata e l'inammissibilità del ricorso per difetto di residualità e strumentalità nonché per l'omessa allegazione degli elementi costitutivi della prospettata azione di merito, sotto il profilo della ricostruzione del danno.

Rilevano che Valentini e Zaro sono cessati dalla carica in data 23.10.2019, allorquando l'assemblea ha nominato un nuovo organo di amministrazione.

Contestano la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum* del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda cautelare.

3. La Società, rappresentata da un curatore speciale nominato con ordinanza del 10 ottobre 2019, aderisce alla domanda della ricorrente “*nella parte in cui viene dalla medesima richiesto che sia disposta la revoca di Guglielmo Feliziani dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di Screen Future S.r.l.*”, ritenendo invece cessata la materia del contendere in relazione alle domande di revoca formulate nei confronti di Alessandro Valentini e Paolo Zaro, in quanto cessati dalla carica in corso di procedimento.

4. E' preliminare l'esame della questione di ammissibilità del ricorso ex art. 2476, comma terzo, c.c., siccome proposto *ante causam*.

Sul punto è consolidato, benché finora minoritario, l'orientamento di questo Tribunale (*ex multis* Trib. Brescia 26.7.2010) che esclude la facoltà di proporre *ante causam* la richiesta cautelare di cui all'art. 2476, 3° comma, c.c.



Le motivazioni di detto orientamento sono note e fondate, in primo luogo, sul tenore letterale della norma, ove è previsto che il socio possa “*altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori*” (connettendo l’iniziativa cautelare di revoca all’esercizio dell’azione di responsabilità) nonché sull’intenzione del legislatore, ricavabile dalla relazione ministeriale illustrativa della riforma di cui al d.l.gs 6/2003, ve si legge (par. 11) che “*...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità*”.

L’interpretazione di questo Tribunale trova conforto anche in indicazioni di carattere sistematico, quali la presenza nell’ordinamento del diritto societario *post* riforma di ulteriori ipotesi di provvedimenti cautelari ammissibili esclusivamente in corso di causa: si pensi, ad esempio, al rimedio previsto dall’art. 2378, terzo comma, c.c. con riferimento alla sospensione dell’esecuzione della deliberazione assembleare oggetto di impugnazione.

Infine non può essere trascurata la constatazione generale che la portata di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, che incide significativamente nella vita di una società di capitali, richiede in capo al giudice un livello adeguato di conoscenza delle ragioni a fondamento dell’azione di responsabilità, ragioni che, di regola, soltanto l’esame dell’atto introduttivo del giudizio di merito (anche se affidato alla cognizione arbitrale) può consentire di conoscere.

Sulla scorta di tale orientamento consolidato, avuto riguardo all’esigenza di assicurare un ragionevole livello di prevedibilità delle decisioni, declinato anche sotto il profilo territoriale (nella materia *de qua* la competenza di questo Tribunale è, come noto, distrettuale), è naturale chiedersi principalmente se sussistono preminenti ragioni, connesse per esempio a mutamenti normativi, per discostarsi dall’orientamento sopra richiamato.

In tal senso la risposta non può che essere negativa: infatti le modifiche al codice civile discendenti dall’entrata in vigore del c.d. “Codice della crisi di impresa” (D. Lgs 12.1.2019, n. 14) e in particolare, per quanto di interesse in questa sede, il ripristino dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata costituiscono elementi che depongono a favore della tesi interpretativa adottata da questo Tribunale.

A tale riguardo l’opzione ermeneutica che consente la proposizione *ante causam* del ricorso per la revoca degli amministratori di s.r.l., indubbiamente basata su solide argomentazioni, trova probabilmente una delle migliori espressioni proprio nella pronuncia citata da parte ricorrente (Trib.



Milano, 21.4.2017) che, valorizzata la discrasia tra il *petitum* (nonché la *causa petendi*) dell'azione di merito dell'art. 2476 c.c. (risarcimento del danno) e quello dello strumento cautelare in esame (revoca degli amministratori), non ravvisa alcun nesso di strumentalità dell'ultimo rispetto alla prima, osservando poi quanto segue: *“Dunque, anche affermando che il ricorso per revoca dell'amministratore possa essere proposto solo nel corso di una causa risarcitoria, mancherebbe comunque il necessario nesso di strumentalità tra la domanda cautelare ed una corrispondente (nel caso inesistente) domanda di merito. Una costruzione siffatta comporterebbe inoltre che, potendo la revoca essere pronunciata solo quando i danni - quelli di cui è contemporaneamente chiesto il risarcimento - si fossero già realizzati (e vi fosse il timore del loro aggravamento: periculum in mora), non potrebbe invece essere adottata quando il patrimonio sociale fosse sottoposto, per effetto di gravi irregolarità, al concreto rischio di pregiudizio imminente, ma non ancora verificatosi. Con il che pregnanti esigenze di tutela cautelare di natura preventiva (v. supra) rimarrebbero del tutto frustrate”*.

Ad avviso dell'odierno giudicante l'argomento più convincente della tesi opposta a quella sostenuta da questo Tribunale risiede proprio nel “vuoto di tutela” in capo al soggetto leso, con riferimento ai danni potenziali derivanti dalle condotte ancora in essere, posto che il requisito della previa introduzione di un'azione di responsabilità presuppone logicamente l'avvenuta verifica del danno, con la conseguente frustrazione di quelle “esigenze di tutela cautelare di natura preventiva” che, di converso, un provvedimento di revoca degli amministratori pare idoneo a realizzare.

Orbene, la ritrovata disponibilità per i soci di s.r.l. del rimedio previsto dall'art. 2409 c.c. colma proprio il suddetto vuoto di tutela, considerato come la nozione di “gravi irregolarità nella gestione” sia idonea a includere anche quelle condotte gestorie potenzialmente foriere di danno imminente, in relazione alle quali il giudizio di merito ex art. 2476 c.c. non potrebbe ancora essere proposto, mentre per le fattispecie in cui il danno si è già verificato, ma è soggetto ad aggravamento, il soggetto leso è pienamente in condizione di introdurre un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e, ove ricorrano i presupposti, di proporre un ricorso cautelare in corso di causa finalizzato alla revoca degli stessi.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, dovendosi ritenere irrilevante in tal senso la circostanza, rappresentata in udienza, del deposito del ricorso per la nomina di arbitro in data 7 novembre 2019.



Infatti, come già affermato da questo Tribunale (Trib. Brescia, 16.7.2010, in linea del resto con Cass. 5457/2003), la pendenza del giudizio di merito è determinata dalla notificazione della “domanda di accesso all’arbitrato”, mentre l’instaurazione del giudizio di merito avvenuta in epoca successiva, come nel caso in esame, all’introduzione del procedimento cautelare non preclude la qualificazione del ricorso come *ante causam* e, dunque, la declaratoria di inammissibilità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dagli amministratori resistenti, liquidate, avuto riguardo alle disposizioni del d.m. 55/2014 in tema di procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e complessità media, nell’ammontare di euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, tenuto conto anche del concreto svolgimento del procedimento, che non ha richiesto di sviluppi istruttori né scritti difensivi in fase decisionale.

Con riferimento al rapporto processuale con la società, avendo la stessa concluso per la revoca dell’amministratore rimasto in carica, va dichiarata la compensazione integrale delle spese.

#### **P. Q. M.**

il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa:

- DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.
- CONDANNA parte ricorrente IDRECO S.R.L. al rimborso in favore dei resistenti delle spese del procedimento, liquidate, in euro 3.000,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e c.p.a. come per legge.
- COMPENSA le spese del procedimento tra parte ricorrente e SCREEN FUTURE S.R.L.

Si comunichi.

Brescia, 20.12.2019

Il giudice des.  
Lorenzo Lentini

